

COMUNE DI PRATOLA SERRA

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1 . Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1 . Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1 . Per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta - Spese

1 . Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese di procedimento

2 . Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

3 . Il pagamento della sanzione in misura ridotta e delle spese di procedimento indicate nel verbale di accertamento, entro il termine di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. In quest'ultimo caso l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

4 . Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento della sanzione in misura ridotta e delle spese, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

5 . Del pagamento deve essere rilasciata quietanza contenente l'indicazione delle somme pagate, la data del rilascio, gli estremi del verbale con cui è stata contestata o notificata la violazione

6 . Qualora l'importo versato non copra l'intero ammontare indicato nel verbale, la somma sarà imputata prima alle spese, in applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c., e l'eventuale residuo in acconto sull'importo della sanzione. Le somme non corrisposte saranno recuperate coattivamente.

Articolo 5

Sanzioni amministrative accessorie

1 . Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6

Individuazione degli organi addetti al controllo

1 . In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sono addetti al controllo dei regolamenti e delle ordinanze comunali gli appartenenti alla Polizia Locale.

2 . Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.

3 . Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Verbale di accertamento

1 . Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) l'intestazione dell'ente;

b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge;

e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

h) l'importo, le modalità e termini di pagamento delle spese di procedimento;

i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;

j) se vi è stata contestazione immediata, le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;

k) la sottoscrizione del verbalizzante , ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata;

2 . Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.

3 . In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnata al responsabile.

Articolo 8

Il rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Comando o l'Ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità competente.

Articolo 9

Ordinanza-ingiunzione

1 . Nell'ordinanza-ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 e tenendo conto della reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81.

2 . L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della sanzione pecuniaria indicata ex art.4,comma 1, del presente regolamento, in considerazione della gravità del fatto, dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.

3 . Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 2, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18,comma 1 della Legge 689/81.

4 . Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'art. 18,comma 1,L.689/81, l'Autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

5 . In caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8 bis della L.689/81 la sanzione determinata in applicazione del comma 3 verrà aumentata fino ad un terzo del massimo previsto.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1 . L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e ad emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art.9, è il Dirigente delegato ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

2 . Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 689/81.

3 . Il Dirigente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della Legge 689/81.

4 . Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione

1 . L'ordinanza-ingiunzione deve, di norme, essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.

2 . L'ordinanza-ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

Articolo 12

Ordinanza di archiviazione

1 . L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1 . Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione.

2 . La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare

lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

3 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 689/81, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 14

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

- 1 . Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
- 2 . L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
- 3 . In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 15

Esecuzioni delle sanzioni

- 1 . Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, il Dirigente inviterà, con provvedimento trasmesso tramite raccomandata, il soccombente al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
- 2 . In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute,

Articolo 16

Rinvio

- 1 . Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 689/81 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 17

Entrata in vigore

- 1 . Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

“ 2 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

“ 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

“ 4 - Pagamento in misura ridotta - Spese

” 5 - Sanzioni amministrative accessorie

“ 6 - Individuazione degli organi addetti al controllo

“ 7 - Verbale di accertamento

“ 8 - Il rapporto

“ 9 - Ordinanza-ingiunzione

“ 10 - Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

“ 11 - Termine per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione

“ 12 - Ordinanza di archiviazione

“ 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

“ 14 - Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

“ 15 - Esecuzioni delle sanzioni

“ 16 - Rinvio

“ 17 - Entrata in vigore